

-----ALLEGATO "B" AL N. 207352/49170 DI REPERTORIO-----

-----S T A T U T O-----

-----COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI-----

Art. 1 Costituzione e Sede.-----

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 460/1997 l'Associazione denominata:-----

"VITTORIA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"
in breve **"VITTORIA ONLUS"**-----

con sede in Milano, Via Sacco 8 angolo Via Frua 6.-----

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia, prevede inoltre l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo "ONLUS".-----

Lo statuto vincola i Soci dell'Associazione alla sua osservanza. Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'Associazione stessa. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno la maggioranza assoluta dei Soci.-----

L'Associazione può operare sia su territorio nazionale che a livello internazionale.-----

Art. 2 Carattere dell'Associazione.-----

L'Associazione ha carattere volontario e non ha finalità di lucro né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà umana e sociale, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.-----

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali salvo quelle ad esse connesse così come individuate dal D.Lgs. n. 460/1997.-----

L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nel rispetto della propria autonomia giuridico patrimoniale previa approvazione del Consiglio Direttivo che stabilirà modalità, risorse e condizioni della partecipazione stessa.-----

Art. 3 Durata dell'Associazione.-----

La durata dell'Associazione è illimitata.-----

Art. 4 Scopi dell'Associazione.-----

L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale, essendo le sue attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche.-----

Più precisamente l'Associazione ha lo scopo di:-----

- promuovere la cura del neuroblastoma e dei tumori solidi pediatrici e fornire la relativa assistenza sociale, socio-sanitaria e psicologica, nonché l'assistenza globale delle loro famiglie;-----

- garantire ai bambini malati, qualunque sia la forma di ma-

lattia, la possibilità di ricevere le cure necessarie in maniera ottimale, senza essere sradicati dalle proprie realtà, per migliorarne la qualità della vita e agevolarne la ripresa psicologica;-----

- favorire la ricerca e lo studio nel campo della oncologia pediatrica e in analoghi ambiti, concedendo borse di studio, promuovendo il dibattito scientifico sulla materia attuando ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi allo studio, alla cura e alla prevenzione del neuroblastoma e dei tumori solidi pediatrici, nonché i risultati e il progresso della ricerca;-----

- promuovere e realizzare la raccolta di fondi, risorse e dotazioni, necessari per sostenere le attività dell'Associazione indicate ai punti precedenti, anche attraverso il sostegno e l'organizzazione di iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, sportivo-ricreativo, di animazione sociale (es. feste, gite, soggiorni, incontri settimanali in sede, uscite domenicali, iniziative educative, ecc.);-----

- promuovere la partecipazione ad enti di natura non lucrativa al fine di perseguire gli scopi sopradetti.-----

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nel rispetto del proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie comunque in via non prevalente.-----

Art. 5 Volontari.-----

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.-----

L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.-----

Art. 6 Dipendenti.-----

L'Associazione può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento, nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.-----

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e di un apposito regolamento adottato dall'Associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.-----

Art. 7 Collaboratori di lavoro autonomi.-----

L'Associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall'Associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.-----

SOCI-----

Art. 8 Requisiti dei Soci.-----

Possono diventare Soci aderenti ordinari dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate. Sono, pertanto, Soci aderenti ordinari, su domanda scritta, tutti coloro i quali chiedano di farvi parte, impegnandosi al versamento dell'eventuale quota d'iscrizione definita dal Consiglio Direttivo. L'ammissione decorre dalla data del versamento della quota associativa e vale per l'anno solare in cui è versata. -----

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche sia italiane che straniere, nel rispetto del comma 10 dell'Art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.-----

Potranno inoltre essere Soci, Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della Associazione "Vittoria" - ONLUS.-----

I soci sono classificati nelle seguenti categorie:-----

- Soci Fondatori: coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'Associazione;-----

- Soci Sostenitori: i Soci ordinari (persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati) che sottoscrivono liberalità economiche di sostegno alle attività dell'Associazione;-----

- Soci Benemeriti o Onorari: coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, per avere apportato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.-----

Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.-----

In caso di accoglimento della domanda di adesione, il nuovo socio, nei successivi 30 giorni, dovrà versare al Presidente e/o al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'Associazione.-----

La partecipazione dei Soci, fatte salve le norme del presente statuto che regolano la permanenza all'interno dell'Associazione, è a tempo indeterminato.-----

Tutti i Soci maggiori di età godono del diritto di voto per qualsiasi deliberazione dell'Assemblea. I Soci diversi dalle persone fisiche partecipano all'Associazione per mezzo dei loro legali rappresentanti.-----

Art. 9 Ammissione dei Soci.-----

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati,---
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.-----

Può far parte dell'Associazione anche chi è già membro di altra Associazione, purché l'attività della seconda non sia in contrasto con gli scopi dell'Associazione "Vittoria" - ONLUS.-

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore di età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfir-

mata dall'esercente la potestà parentale. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.-----

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati Soci ordinari.-----

Art. 10 Diritti e Doveri dei Soci.-----

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. I Soci hanno diritto:-----

- di partecipare alle Assemblee e di esercitare il diritto di voto;-----
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;-----
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;-----
- discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;-----
- eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti;-----
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.-----

I Soci sono obbligati:-----

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;-----
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.-----

Art. 11 Perdita della qualifica di Socio.-----

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:---

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto;-----
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;-----
- per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;-----
- per mancato pagamento dei contributi per oltre un anno;-----
- per decesso.-----

La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.-----

Art. 12 Organi dell'Associazione.-----

Organi dell'Associazione sono:-----

- l'Assemblea;-----
- il Consiglio Direttivo (all'interno del quale sono nominati il Presidente e il Vicepresidente);-----
- il Segretario;-----
- il Tesoriere.-----

Il Consiglio Direttivo viene eletto esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere ecc .) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in cui le nomine vengono fatte direttamente dai Soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione. Tutti i membri degli

organi sociali devono essere Soci.-----
La durata degli organi sociali è di quattro (quattro) anni
rinnovabili.-----
Tutte le cariche associative, come le prestazioni fornite da
tutti i Soci, sono gratuite.-----

-----ASSEMBLEA-----

Art. 13 Partecipazione all'Assemblea.-----
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pa-
gamento delle eventuali quote associative ove dovute. Essa è
ordinaria e straordinaria.-----
L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.-----
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria, sia
straordinaria, tutti i Soci in regola con il pagamento della
quota associativa.-----
L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente
almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio per l'approvazione del bilancio dell'esercizio
precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e
per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.-----
In caso di particolari ragioni, la convocazione può essere
differita fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----
L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordina-
ria quanto in sede straordinaria:-----
- per decisione del Consiglio Direttivo;-----
- su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno
un decimo degli associati.-----

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea.-----
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante
e-mail, o lettera, o fax inviati ai Soci almeno dieci giorni
prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convo-
cazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del gior-
no, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.-----
L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta
l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in oc-
casione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventi-
vo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convo-
cazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta
almeno un decimo degli associati.-----
L'Assemblea straordinaria viene convocata: a) ogni qualvolta
lo richiama il Presidente dell'Associazione; b) qualora lo ri-
chieda un decimo degli associati o i 2/3 (due terzi) dei com-
ponenti del Consiglio Direttivo. -----

Art. 15 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea.-----
L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno
dei Soci; in seconda convocazione essa è validamente costitui-
ta qualunque sia il numero dei presenti.-----
L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima, sia in seconda
convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti
espressi dai presenti.-----

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per la revoca dell'organo amministrativo e dei suoi membri occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.-----

Non è ammesso l'intervento per delega.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi da persona designata dall'Assemblea.-----

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.-----

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.-----

Art. 16 Forma di votazione dell'Assemblea.-----

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.-----

Art. 17 Compiti dell'Assemblea.-----

All'Assemblea devono essere sottoposti:-----

- in sede ordinaria-----
 - a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;-----
 - b) il bilancio dell'esercizio sociale, riportante i contributi, i lasciti e altri proventi dell'Associazione;-----
 - c) la nomina dei Membri del Consiglio Direttivo scaduti o cessati dall'incarico per qualsiasi ragione;-----
 - d) ogni altro argomento attinente alla vita dell'Associazione che il Consiglio Direttivo, o almeno un decimo degli Associati, ritengano di sottoporle.-----
- in sede straordinaria-----
 - e) la proposta di modifica dello statuto presentata dal Consiglio Direttivo;-----
 - f) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.-----

CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Art. 18 Compiti del Consiglio Direttivo.-----

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed, in particolare, ha il compito di:-----

- eleggere tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente;-----
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre

- all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;-----
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche che ecceda l'ordinaria amministrazione;-----
 - delegare determinati compiti al Presidente;-----
 - nominare il Segretario e il Tesoriere e le altre figure previste dall'organigramma;-----
 - attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;-----
 - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;-----
 - assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;--
 - ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;-----
 - deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;-----
 - deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti, Istituzioni e Federazioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci.-----

Il Consiglio Direttivo potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti per natura e materia specifica, secondo le capacità e conoscenza dei singoli componenti.-----

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Art. 19 Composizione del Consiglio Direttivo.-----

Il Consiglio Direttivo è formato da 8 membri nominati dall'Assemblea ordinaria;-----

Il Consiglio Direttivo stesso designa il Presidente ed il Vice Presidente fra i Consiglieri nominati.-----

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.-----

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.-

Art. 20 Riunioni del Consiglio Direttivo.-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 2/3 dei Consiglieri.-----

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate nella forma ritenuta più idonea dal Presidente, almeno sette giorni prima.-----

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di alme-

no la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. -----

In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato per e-mail, telegramma o fax inviato almeno due giorni prima.-----

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.-----

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.-----

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.-----

-----**PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**-----

Art. 21 Compiti del Presidente.-----

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale dei Soci degli iscritti, dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.-----

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.-----

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci sia dei terzi.-----

Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.-

A titolo esemplificativo, il Presidente deve assolvere ai seguenti compiti:-----

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento;-----

- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei Soci;-----

- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;-----

- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;-----

- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.--

Per l'attività svolta in nome dell'Associazione, al Presidente è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.-----

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.-----

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.-----

Art. 22 Elezione del Presidente e del Vice Presidente.-----

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo. Durano in carica un quadriennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.-----

-----**TESORIERE**-----

Art. 23 Compiti del Tesoriere.-----

Il Tesoriere è nominato dal Presidente e dura in carica quattro anni, è rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee all'Associazione e al Consiglio Direttivo, avuto riguardo alla sua competenza.-----

Al Tesoriere spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'Associazione e predisporre il bilancio con relativa relazione contabile.-----

Consegna al proprio successore, al termine dell'incarico, tutte le documentazioni contabili o di altro genere di sua competenza.-----

-----**SECRETARIO GENERALE**-----

Art. 24 Segretario Generale dell'Associazione.-----

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari: provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.-----

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea.-----

Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere i contatti, di carattere continuativo, con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.-----

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente e dura in carica quattro anni, è rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee all'Associazione e al Consiglio Direttivo, avuto riguardo alla sua competenza.-----

-----**FINANZE E PATRIMONIO**-----

Art. 25 Entrate dell'Associazione-----

Le entrate dell'Associazione sono costituite:-----

- contributi ordinari dei Soci: quota sociale annua di iscrizione;-----
- contributi straordinari elargiti dai Soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'Associazione;-----
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifiche e documentate;-----
- rendite patrimoniali;-----
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;-----
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.-----

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.-----

Art. 26 Durata del periodo di contribuzione.-----

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.-----

Art. 27 Patrimonio Sociale.-----

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:-----
- beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati;-
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;-----
- eventuali avanzi netti di gestione;-----
- donazioni, lasciti testamentari, accettati tutti dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266.---

NORME FINALI E GENERALI-----

Art. 28 Esercizi sociali,-----

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio deve essere predisposto e approvato il bilancio ai sensi degli artt. 13, 18 e 23 del presente statuto. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.--

Art. 29 Utili.-----

L'ente durante la sua esistenza non può, neppure in via indiretta, distribuire utili, avanzi di gestione, riserve e fondi salvo che ciò non avvenga per legge o a favore di altre ONLUS che per legge o statuto fanno parte della medesima struttura.- Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dall'oggetto sociale.-----

L'ente non potrà erogare a Soci, o membri di propri organi, compensi superiori ai limiti di cui al D.P.R. 645/94 e al D.L. 239/95.-----

Art. 30 Scioglimento e liquidazione.-----

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.-----
Il Patrimonio dell'organizzazione risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dal-

la legge.-----

Art. 31 Regolamento interno.-----

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.---

Art. 32 Rinvio.-----

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.-----